

REPUBBLICA ITALIANA

«Unione dei Comuni del Guilcier»

CONVENZIONE

FRA L'«UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER» E COMUNI DI **ABBASANTA, AIDOMAGGIORE, BORNEDDU, GHILARZA, PAULILATINO, NORBELLO, SODDI, TADASUNI**, PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI INERENTI **LO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE** AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 MEDIANTE DELEGA ALL'UNIONE.

L'anno **xxxxxxxx**, addì **xxxxxxxx**, del mese di **xxxxxxx**, in Abbasanta (OR) e negli uffici dell'«Unione dei Comuni del Guilcier», presso il Centro Servizi Losa, in Località Losa

TRA

- Unione dei Comuni "GUILCIER" (C.F. 90038340957), Rappresentata dal Presidente pro tempore **Muscas Sebastiano**, nato a ********* il *********, in qualità di rappresentante legale dell'Ente domiciliato per la funzione presso la sede dell'Unione, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dell'Unione e del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, autorizzato in forza della deliberazione della Assemblea dell'Unione n.2 del 24.01.2008.

- il comune di Abbasanta (C.F. XXXXXX), Rappresentato dal Sindaco pro tempore **Sanna Stefano** nato a XXXXXX il XXXXXX, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. XXXXX del XXXXXXXXXX, esecutiva;

- il comune di Aidomaggiore (C.F. XXXXXXXXXX), Rappresentato dal Sindaco pro tempore **Salaris Mariano** nato a XXXXXX il XXXXXXXXXX, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. XXX del XXXXXXXXXX, esecutiva;

- il comune di Boroneddu (C.F.XXXXXXXXXX), Rappresentato dal Sindaco pro tempore **Miscali Fabrizio** nato a XXXXXX il XXXXXXXX, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. XXX del XXXXXXXX, esecutiva;

- il comune di Ghilarza (C.F. xxxxxxxx), Rappresentato dal Sindaco pro tempore **Licheni Stefano** nato a xxxxxx il xxxxxx, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xxxxxx, esecutiva;

- il comune di Norbello(C.F. xxxxxxxx), Rappresentato dal Sindaco pro tempore **Manca Silvio**, nato a XXXXXXXX, il XXXXXX, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xxxx del XXXXXX, esecutiva;

- il comune di Paulilatino C.F.XXXXXXXXXX), Rappresentato dal Sindaco pro tempore **Gallus Domenico** nato a XXXXXX il XXXXXXXX, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. XXX del XXXXXXXX, esecutiva;

- il comune di Soddi (C.F.XXXXXXXXXX), Rappresentato dal Sindaco pro tempore **Cherchi Pina** nata a XXXXXX il XXXXXXXX, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. XXX del XXXXXXXX, esecutiva;

- il comune di Tadasuni (C.F.XXXXXXXXXX), Rappresentato dal Sindaco pro tempore **Deligia Livio** XXXXXXXX, nato a XXXXXX il XXXXXXXX, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. XXX del XXXXXXXX, esecutiva;

PREMESSO CHE:

l'Unione dei comuni **del Guilcier** e i Comuni di **Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Soddi, Tadasuni**, da adesso nominati anche solo "Comuni", intendono realizzare, per ragioni di economia di scala, una gestione associata del Servizio relativo allo Sportello Unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

l'istituzione individuata per la gestione in forma associata del servizio è **l'Unione dei comuni del Guilcier**, all'interno dell'ambito territoriale ottimale **«Guilcier»** approvato con deliberazione n. 52/2 del 15 dicembre 2006 della Giunta regionale e pubblicato sul Supplemento Straordinario al **BOLLETTINO UFFICIALE** n. 42 del 23 dicembre 2006;

la natura e il ruolo dei servizi sono stati definiti in applicazione dell'articolo 7bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e riguardano precisamente le procedure previste per la gestione dello Sportello Unico attività produttive che può essere gestita da parte dei Comuni in forma associata a termini della normativa vigente;

ai fini suddetti si vuole conferire, mediante stipula della presente convenzione, l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi con delega alla **l'Unione dei comuni del Guilcier** ai sensi degli articoli 30 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

TUTTO CIÒ PREMESSO.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 OBIETTIVO DELLA CONVENZIONE

Obiettivo della presente convenzione è la gestione associata della funzione e dei servizi inerenti lo Sportello Unico per le attività produttive di cui al D. Lgs. n.112/98, al DPR 447/98 e successive

modificazioni e della Legge regionale 3/2008, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La gestione associata dello Sportello Unico per le attività produttive costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.

ART. 3 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA DELEGA

Per le finalità di cui all'art. 2 della presente convenzione e per lo svolgimento associato delle funzioni e dei servizi i Comuni ne delegano l'esercizio all'**Unione del Guilcier** ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'organizzazione e la gestione economica del servizio di cui all'art. 2 sono affidate all'**Unione dei comuni del Guilcier** che attiverà con decorrenza ***** il servizio. L'esercizio associato delle funzioni, delegate alla **Unione dei comuni del Guilcier**, è svolto d'intesa con il Consiglio di Amministrazione dell'Unione e ricomprende tutti i compiti e le attività elencate nello specifico regolamento di cui al successivo articolo 4.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO

L'Unione dei Comuni del Guilcier si dota di un regolamento per la gestione del servizio in forma associata dello Sportello Unico per le attività produttive.

La gestione associata prevede un unico sportello ubicato presso la sede dell'Unione dei Comuni del Guilcier ; le funzioni di front - office sono svolte dall'operatore SUAP dell'Unione, scelto preferibilmente tra dipendenti dei Comuni aderenti all'Unione, che secondo un calendario prestabilito, si reca presso gli uffici dei comuni aderenti , mentre le funzioni di back- office sono svolte dai Responsabili SUAP di ciascun comune aderente, con il supporto dell'ufficio dell'Unione, conformemente a quanto stabilito nel regolamento .

I Sindaci possono presentare al Presidente, ai fini dell'accoglimento, motivate esigenze,

richieste modificative, aggiuntive o integrative per le attività del Servizio.

In caso di richieste concomitanti, la priorità sarà stabilita dal Presidente dell'**Unione dei comuni del Guilcier**, sentiti i Sindaci, che disporrà in tal senso nei confronti del Servizio.

ART. 5 RISORSE FINANZIARIE

L'**Unione dei comuni del Guilcier** utilizza per l'adeguato espletamento delle funzioni e dei servizi le risorse finanziarie trasferite dalla Regione. I Comuni aderenti mettono a disposizione dell'**Unione del Guilcier** eventuali ulteriori risorse finanziarie necessarie per la gestione del servizio e si impegnano a collaborare secondo quanto previsto nel Regolamento per la gestione associata del servizio.

Gli oneri relativi all'attuazione della presente convenzione sono ripartiti tra i Comuni aderenti secondo quanto previsto nella Relazione tecnica e nel quadro finanziario generale dei costi di gestione .

Gli enti associati corrisponderanno all'**Unione dei comuni del Guilcier**, capofila, gli oneri gestionali derivanti dalla Convenzione in oggetto a cadenze annuali entro **trenta** giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione.

L'**Unione dei comuni del Guilcier** è tenuta a trasmettere ai Comuni, unitamente alla relazione annuale sull'attività svolta, i dati sulle spese sostenute.

ART. 6 PAGAMENTI

I singoli Comuni aderenti si impegnano ad effettuare i versamenti dei corrispettivi inerenti le prestazioni erogate per il Servizio entro i termini di cui al precedente art. 5, mediante accredito sul conto corrente in essere presso il Tesoriere della **Unione dei comuni del Guilcier**.

Qualora per qualsiasi motivo non imputabile alla **Unione dei comuni del Guilcier** il pagamento avvenisse oltre i termini stabiliti, i Comuni aderenti dichiarano di assumere a proprio carico ogni e qualsivoglia maggiore onere (finanziario e non) che l'**Unione dei comuni** del Guilcier dovesse essere chiamato a sostenere in dipendenza di tali ritardi.

In caso di ritardi superiori a gg. 30 (trenta giorni) la **l'Unione dei comuni** del Guilcier ha facoltà di sospendere il Servizio per il Comune inadempiente fino al completo soddisfacimento del credito senza che ciò dia luogo ad interruzione di pubblico Servizio.

ART. 7 DEFINITIVITÀ DEGLI ATTI EMANATI NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

La **l'Unione dei comuni** del Guilcier deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento del servizio, fare espressa menzione della delega di cui è destinataria.

Gli atti emanati nell'esercizio del servizio oggetto della presente convenzione sono definitivi.

Avverso tali atti non è ammesso ricorso all'Amministrazione dei Comuni.

ART. 8 REVOCA

Ogni Comune può revocare la delega dandone comunicazione all'ente capofila nei termini previsti dal comma 2.

Gli effetti della revoca decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r al Presidente della **l'Unione dei comuni del Guilcier** dell'adozione del provvedimento definitivo.

La revoca è deliberata dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, da assumersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza.

ART. 9 DURATA

La presente convenzione ha durata biennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente prorogata alle medesime condizioni qualora non venga esercitata la facoltà di recesso tramite l'adozione di appositi atti da parte dei singoli enti che vi aderiscono.

ART. 10 INGRESSO NUOVI COMUNI

In caso altri Comuni volessero aderire alla presente Convenzione, sarà necessaria l'approvazione da parte dell'Assemblea dell'Unione, da esprimersi sulla base di un Piano di fattibilità economico-gestionale.

ART. 11 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione, non ricomposte in via Amministrativa fra le parti, saranno devolute alla competenza di un collegio arbitrale composto da 3 membri, di cui uno indicato dalla **l'Unione dei comuni del Guilcier**, uno dal Comune interessato alla controversia, ed il terzo di comune accordo dai primi due arbitri. Nel caso di mancato accordo, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Oristano. Il collegio arbitrale si pronuncia sulla controversia secondo equità e provvede alla ripartizione delle spese di giudizio.

ART. 12 ORGANISMI CONSULTIVI E PROPOSITIVI

Gli Organismi consultivi e propositivi sono:

- l'Assemblea dell'Unione;

- la Commissione tecnica;

l'Assemblea dell'Unione è composta dai Sindaci dei singoli enti convenzionati o dagli Assessori loro delegati competenti in materia. Ha il compito di determinare le linee e gli indirizzi di politica di gestione del servizio. Si riunisce almeno 1 volta all'anno per verificare la gestione delle funzioni associate. Viene convocata dal Presidente, referente per il servizio in oggetto e competente a riferire all'Assemblea circa il corretto funzionamento della gestione associata.

L'Assemblea dell'Unione può inoltre essere convocata su richiesta dal Presidente o dal suo delegato dell'Ente Capo Fila o/e su richiesta degli altri Sindaci dei Comuni Convenzionati.

La Commissione Tecnica è composta da dirigenti o funzionari dei singoli Comuni convenzionati, è istituita dal Presidente dell'Unione e coordinata dal Segretario Direttore dell'Unione.

Tale Commissione, nel corso della validità della presente convenzione, provvede alla verifica dell'andamento della gestione sia sotto l'aspetto organizzativo che economico-finanziario.

Contribuisce alla elaborazione della proposta di fattibilità dell'ulteriore gestione associata del servizio. La Commissione tecnica è convocata dal Segretario Direttore qualora lo ritenga opportuno o necessario anche su richiesta dei singoli Responsabili del servizio dei Comuni

aderenti al servizio associato.

I membri della Commissione tecnica, se invitati, partecipano al Consiglio di Amministrazione.

È compito dei componenti la Commissione Tecnica, ciascuno per il proprio Comune, effettuare gli opportuni controlli sull'andamento del Servizio.

ART. 13 REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to il Presidente dell'unione di Comuni del Guilcier

F.to il Sindaco del comune di Abbasanta

F.to il Sindaco del comune di Aidomaggiore

F.to il Sindaco del Comune di Boroneddu

F.to il Sindaco del comune di Ghilarza

F.to il Sindaco del comune di Norbello

F.to il Sindaco del comune di Paulilatino

F.to il Sindaco del comune di Soddi

F.to il Sindaco del Comune di Tadasuni

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto Cossu Dr. Francesco, Segretario dell'**Unione dei comuni** del Guilcier, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, art. 97.4, lett. "c" e dell'art. 72 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che i Sigg.ri:

- XXXXXXXXX nato ail- Presidente dell'unione di Comuni del Guilcier,

- XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXX il XXXXXXX

- XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXX il XXXXXXX

- XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXX il XXXXXXX

- XXXXXXXXXXXX, nato a

- XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXX il XXXXXXX

- XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXX il XXXXXXX

- XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXX il XXXXXXX

della cui identità personale io Segretario mi sono accertato ai sensi di legge, previa espressa rinuncia con il mio consenso, all'assistenza di testimoni in conformità del disposto dell'art. 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, hanno, alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei. Il presente atto viene redatto in unico originale ai sensi dell'art. 36 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

Abbasanta,

Il Segretario Direttore

F.to Cossu